

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Articolo 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

1. E' istituito presso il Comune di Pinerolo il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro e finalità

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che:
 - sia residente nel Comune di Pinerolo;
 - la richiesta venga presentata da almeno uno dei suoi genitori e che questi siano titolari della responsabilità genitoriale e non siano stati raggiunti da provvedimenti giudiziari di natura restrittiva nei confronti del minore per il quale si richiede l'iscrizione o dell'altro genitore;

Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.

2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata all'ufficio protocollo del Comune dai genitori anche disgiuntamente.

Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, il comune invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta richiesta di iscrizione ed invitandolo a produrre eventuali motivi ostativi all'iscrizione stessa, come descritti nel comma 1. Qualora questi non produca, entro i termini richiesti, idonea documentazione utile a rigettare la richiesta presentata dall'altro genitore, l'istanza di iscrizione verrà formalmente accolta.

3. L'iscrizione del minore al registro fa sì che per le funzioni e competenze proprie del comune, le comunicazioni che lo riguardano siano inviate ad entrambi i genitori presso i rispettivi indirizzi di residenza, dichiarati al momento della richiesta e riportati nel registro.

3. Contestualmente all'iscrizione al registro, i genitori acconsentono alla comunicazione della stessa ad altre amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che interagiscano con la vita del minore e che ne facciano richiesta.

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la residenza dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.